



**Osservatorio Tributario n. 2/2025**  
**Marzo – Aprile 2025**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

	<p>“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione” (in S.O. n. 8 alla G.U. n. 71 del 26 marzo 2025)</p> <p><b>Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33</b></p>
	<p>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazioni tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza” (in G.U. n. 98 del 29 aprile 2025)</p> <p><b>Legge 24 aprile 2025, n. 60</b></p>
<b>ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditii transnazionali CFC</b>	<p>Accordi internazionali – Dividendi percepiti da intermediari finanziari – Assoggettamento ad IRAP</p> <p><b>Conclusioni Avv. Gen. 27 marzo 2025, da C-92/24 a C-94-24</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“L'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta non sempre è conveniente”</p> <p><b>G. CARBONE, in La Gest. Straord. Impr. 2/2025</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“La difficile interpretazione della indeductibilità delle eccedenze di imposta estera”</p> <p><b>S. CHIRICHIGNO, A. GUGLIELMI e E. LECCE in Corr. Trib. 3/2025</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“La nuova disciplina della circolazione delle perdite nelle operazioni infragruppo”</p> <p><b>P. SCARIONI e A. FIORENTINO MARTINO, in Corr. Trib. 3/2025</b></p>
<b>REDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	<p>Redditii di lavoro dipendente – Bonus corrisposti ai dipendenti residenti in Italia per lavoro prestato all'estero – Tassazione ai fini IRPEF e relativi obblighi di sostituzione d'imposta</p> <p><b>Risp. Intepello Agenzia delle entrate 25 marzo 2025, n. 81</b></p>
<b>IVA</b>	<p>“L'IVA sui distacchi di personale, una valutazione ancora da fare”</p> <p><b>G. FERRACANI, in Corr. Trib. 3/2025</b></p>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° MARZO AL 30 APRILE 2025**

Regolamento UE 29 novembre 2024, n. 2025/416	<b>Pag. 1</b>
Regolamento UE 28 novembre 2024, n. 2025/417	“1
Direttiva 2025/516 UE	“1
Regolamento 517/2025 UE	“1
Regolamento di esecuzione 518/2025 UE	“1
Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33	“1
Legge 24 aprile 2025, n. 60	“2

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

“Considerazioni in ordine alla definizione di credito d’imposta inesistente o non spettante, quale recata solo da norme sanzionatorie. Profili problematici” di <b>A. LOVISOL</b>	“3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**ACCORDI INTERNAZIONALI (In genere)**

Diritto comunitario – Dividendi – Società madre-figlia – Normativa di uno Stato membro – Dividendi percepiti da società madre – Inclusione nella base imponibile della società madre – Successiva deduzione – Importo di trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile – Esclusione – Violazione.

<b>Corte di Giust. UE, sez. VI 13 marzo 2025, causa n. C-135/24</b>	“4
---------------------------------------------------------------------	----

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

“La Cassazione riconosce il diritto al rimborso degli “impatriati””, di <b>G. FERRANTI</b>	“4
--------------------------------------------------------------------------------------------	----

“Nuovo regime impatriati: requisiti applicativi a maturazione progressiva” di <b>G. MARIANETTI e R.S. SMILARI</b>	“5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di residenza all'estero – Ulteriore riduzione della base imponibile

<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 febbraio 2025, n. 53</b>	“6
-----------------------------------------------------------------------	----

Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Requisiti per fruire dell'agevolazione

<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 marzo 2025, n. 66</b>	“7
-------------------------------------------------------------------	----

Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un'attività lavorativa

<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 70</b>	“7
--------------------------------------------------------------------	----

Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 71 e n. 74</b>	“7
----------------------------------------------------------------------------	----

Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 72**

**Pag. 8**

Agevolazioni – Scissione – Crediti d'imposta di natura edilizia della scissa – Ripartizione - Criteri

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 marzo 2025, n. 82**

**“8**

### **ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO**

Abuso del diritto – Cessione di partecipazioni rivalutate – Profili elusivi - Esclusione

**Cass., sez. trib. 14 marzo 2025, n. 6741**

**“8**

### **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Illegittima la riduzione del credito per le imposte estere sui dividendi oltre confine” di **N. MARIANI**

**“8**

Accordi internazionali – Dividendi percepiti da intermediari finanziari – Assoggettamento ad IRAP

**Conclusioni Avv. Gen. 27 marzo 2025, da C-92/24 a C-94-24**

**“9**

Diritto comunitario – Libertà di stabilimento – Dividendi – Società madre - Dividendi percepiti da società figlia di altro Stato membro – Stato membro di residenza di società madre - Esenzione dall'imposta sulle società – Prassi nazionale – Esclusione dell'esenzione.

**Corte di Giustizia UE, Sez.VI, 3 aprile 2025, C 228/24, 1 2 3 a massima**

**“10**

Residenza delle società – Sede dell'amministrazione – Assunzione in Italia delle decisioni strategiche

**Cass., sez. trib. 2 febbraio 2025, n. 2458**

**“10**

### **FONDI PENSIONE**

Previdenza complementare – Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Non rileva l'iscrizione alla previdenza complementare precedente all'anno di prima occupazione

**Ris. Agenzia delle entrate 10 aprile 2025, n. 25**

**“11**

### **IRES**

“IRES premiale: alcuni punti aperti in attesa del decreto attuativo” di **G. BONANNO**

**“11**

“L'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta non sempre è conveniente” di **G. CARBONE**

**“12**

“La difficile interpretazione della indeducibilità delle eccedenze di imposta estera”

di **S. CHIRICHIGNO, A. GUGLIELMI e E. LECCE**

**“13**

“Il Consolidato orizzontale torna alla Corte UE, stavolta dall'Italia” di **C. ROMANO e D. CONTI**

**“14**

“La nuova disciplina della circolazione delle perdite nelle operazioni infragruppo”

di **P. SCARIONI e A. FIORENTINO MARTINO**

**“15**

IRES – Premi ai manager originati dalla cessione delle partecipazioni – Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – Determinazione della deducibilità – Deducibilità per il 5%

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 aprile 2025, n. 90**

**“16**

IRES – Imposta pagata in Francia in relazione a plusvalenze realizzate in regime PEX sia in Italia che in Francia – Detrazione delle imposte assolte in Francia

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 aprile 2025, n. 101**

**Pag. 16**

IRES – Riporto perdite fiscali – Regime applicabile – Rilevanza del periodo di utilizzo

**Cass., sez. trib. 25 aprile 2025, n. 10919**

**“17**

### **REDDITI DI IMPRESA**

Criptovalute – Soggetti IAS/IFRS – Valutazione delle criptovalute

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 marzo 2025, n. 78**

**“17**

Redditi di impresa – Svalutazione crediti – Cartolarizzazione di crediti – Deducibilità dei crediti svalutati – Garanzia assicurativa – Interpretazione estensiva – indeducibilità

**Cass., sez. trib. 31 marzo 2025, n. 8451**

**“17**

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

Redditi di lavoro dipendente – Quota di retribuzione variabile convertita in *welfare* - Imponibilità

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 marzo 2025, n. 77**

**“18**

Redditi di lavoro dipendente – *Bonus* corrisposti ai dipendenti residenti in Italia per lavoro prestato all'estero – Tassazione ai fini IRPEF e relativi obblighi di sostituzione d'imposta

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2025, n. 81**

**“18**

Reddito di lavoro dipendente – Reddito derivante da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito ad un licenziamento – Classificazione – Criteri di territorialità

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2025, n. 98**

**“19**

Reddito di lavoro dipendente – *Carried interest* – Individuazione del parametro di riferimento per il calcolo della soglia di investimento minimo

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2025, n. 100**

**“19**

Reddito di lavoro dipendente – *Stock option* a lavoratore non residente – Tassazione solo parziale in Italia

**Cass., sez. trib. 23 aprile 2025, n. 10606**

**“19**

### **RISCOSSIONE**

“Revisione delle compensazioni di ritenute ai dipendenti e di contributi previdenziali e assicurativi”  
di **S. CAPOLUPO**

**“20**

### **ASSICURAZIONI (Imposta sulle)**

Assicurazioni (imposta sulle) – Esclusione - Condizioni

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 marzo 2025, n. 84**

**“20**

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

“Fusioni realizzative: proposte per una nuova definizione di differenza da concambio che consenta di attuare il postulato di rappresentazione sostanziale” di **U. CACCIAMANI**

“21

### IVA

“L’IVA sui distacchi di personale, una valutazione ancora da fare” di **G. FERRACANI**

“21

“Direttiva VIDA: riparte la nuova IVA europea” di **R. RIZZARDI**

“23

IVA – Liquidazione IVA di gruppo – Scissione parziale proporzionale – Inclusione nella procedura di gruppo della beneficiaria neocostituita

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 aprile 2025, n. 121**

“24

IVA – Detrazione – Art. 168, Dir. CE n. 112 del 2006 – Art. 203, Dir. CE n. 112 del 2006 – Amministrazione tributaria – Verifica fiscale – operazione non soggetta all’IVA – Soggetto passivo IVA – Detrazione dell’IVA pagata a monte – Normativa o a una prassi amministrativa nazionale – Esclusione della detrazione – Soggetto passivo – IVA da recuperare dal venditore – Rimborso dell’IVA così indebitamente pagata – Impossibilità o eccessiva difficoltà – Soggetto passivo – Domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria – Ammissibilità.

**Corte di Giust. UE, sez. VI, 13 marzo 2025, n. 640/23**

“24

### TRUST

“Tassazione indiretta e *trust*: i pareri di notariato e Assonime” di **E. MARVULLI**

“25

### VARIE

“La certificazione del *Tax Control Framework* nella normativa di attuazione” di **M. LIO**

“25

“*Tax control framework*: impatto su operazioni di M&A e definizione dello *share purchase agreement*” di **M. MINICHINI e T.A. ANGELINI**

“26

Interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo - Indeducibilità

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 marzo 2025, n. 56**

“27

Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP nel periodo di imputazione in bilancio

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 marzo 2025, n. 63**

“28

Stabile organizzazione di una banca non residente – È equiparata agli intermediari residenti – Qualifica di sostituto di imposta

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2025, n. 75**

“28

## Legislazione

**Regolamento UE 29 novembre 2024, n. 2025/416:** "Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività" (in GUUE 14 marzo 2025, serie L)

**Regolamento UE 28 novembre 2024, n. 2025/417:** "Regolamento delegato (UE) 2025/417 della Commissione, del 28 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza" (in GUUE 14 marzo 2025, serie L)

\*\*\*\*\*  
Con due regolamenti delegati emanati dalla Commissione UE il legislatore intende dare agli investitori, che operano nel mercato delle cripto-attività, maggiore accessibilità e chiarezza alle regole di determinazione del prezzo e di funzionamento delle piattaforme.

Viene imposta una maggiore trasparenza *pre e post* negoziazione, specificando le informazioni.

Le nuove regole si applicano dal 3 aprile 2025

**Direttiva 2025/516 UE:** "Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale" (in GUUE 25 marzo 2025, serie L)

**Regolamento 517/2025 UE:** "Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale" (in GUUE 25 marzo 2025, serie L)

**Regolamento di esecuzione 518/2025 UE:** "Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA" (in GUUE 25 marzo 2025, serie L)

\*\*\*\*\*  
Le disposizioni unionali emanate intendono adeguare le norme IVA all'era digitale.

La maggior parte delle novità si applicheranno in futuro, mentre sono immediatamente operative le norme che consentono agli Stati membri di imporre l'obbligo della fatturazione elettronica, senza che gli Stati membri (tra cui l'Italia) debbano richiedere una misura in deroga, per le operazioni effettuate nel proprio territorio da parte di soggetti ivi stabiliti.

**Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33:** "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" (in S.O. n. 8 alla G.U. 26 marzo 2025, n. 71)

\*\*\*\*\*  
In attuazione della legge delega per la Riforma fiscale, viene emanato il Testo Unico in materia di versamento e di riscossione:

- la parte I contiene disposizioni in materia di versamenti e di riscossione, che disciplinano la riscossione spontanea, la riscossione delle imposte sul reddito (itenute), i rimborsi, la compensazione, la riscossione mediante ruoli, la riscossione coattiva e la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato UE;
- la parte II è relativa al funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- la parte III contiene disposizioni varie.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2026

**Legge 24 aprile 2025, n. 60:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza" (in GU 29 aprile 2025, n. 98)

\*\*\*\*\*

La Legge contiene un pacchetto di misure urgenti per sostenere famiglie e imprese di fronte all'aumento dei costi energetici.

Per le auto aziendali ad uso promiscuo la legge introduce una disciplina transitoria per la valorizzazione dei fringe benefit.

Per i veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 30 giugno 2025, si applica la normativa precedente al 2025, basata sui valori di emissione di anidrite carbonica (g/km di CO<sub>2</sub>).

Per i nuovi contratti dal 2025, il valore imponibile dei *fringe benefit* è calcolato al 50% del costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, con percentuali ridotte per veicoli elettrici (10%) e ibridi *plug in* (20%).

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Considerazioni in ordine alla definizione di credito d’imposta inesistente o non spettante, quale recata solo da norme sanzionatorie. Profili problematici”** di A. LOVISOLÒ, in Dir. Prat. Trib. 1/2025, pag. 57

L’A. esamina il problema della definizione normativa del “credito d’imposta inesistente o non spettante”, osservando criticamente come tale distinzione – pur di grande rilevanza pratica e teorica – continui a essere disciplinata esclusivamente da norme sanzionatorie, senza trovare un fondamento adeguato in norme di carattere sostanziale.

Secondo l’A., la nozione di credito d’imposta abbraccia una pluralità eterogenea di situazioni – dai crediti derivanti da eccedenze, ritenute d’acconto, imposte estere, ai bonus agevolativi – accomunate unicamente dalla possibilità per il contribuente di vantare un “valore attivo” compensabile.

Tuttavia, in assenza di un “nesso comune” individuato dal legislatore, questa etichetta giuridica risulta ambigua e spesso imprecisa.

L’A. propone di suddividere i crediti in categorie basate sulla loro origine e funzione (perequativa, agevolativa, accertativa, ecc.), mostrando come ciascuna comporti differenti implicazioni giuridiche, anche sotto il profilo probatorio.

Al centro della sua critica vi è la constatazione che le definizioni di “credito inesistente” e “non spettante” sono nate e rimaste nell’ambito delle sanzioni, prima amministrative e poi anche penali. Questo, a suo dire, è un *vulnus* normativo, tanto più in quanto la legge delega n. 111/2023 chiedeva esplicitamente al legislatore delegato di introdurre una “più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria”, dunque sottintendendo la necessità di una qualificazione sostanziale.

Eppure, il decreto delegato n. 87/2024 si limita a trasporre e aggiornare definizioni nell’ambito repressivo, trascurando l’esigenza di regolare in via sostanziale la (non) utilizzabilità del credito.

L’A. evidenzia come questo approccio provochi molteplici effetti distorsivi: lascia al giudice penale e tributario il compito di applicare sanzioni sulla base di concetti la cui portata è definita solo “a valle” del sistema, subordinando la sostanza alla pena.

Inoltre, l’assenza di una norma sostanziale impedisce di definire compiutamente i presupposti della “indebita compensazione”, che invece dovrebbe trovare fondamento in una disciplina sistemica chiara, ad esempio all’interno dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che già disciplina la compensazione tributaria.

L’A. auspica l’introduzione di una definizione sostanziale del credito d’imposta e della sua eventuale non utilizzabilità per inesistenza o non spettanza, alla quale ancorare, solo successivamente, la sanzione appropriata.

Tale impostazione consentirebbe di evitare conseguenze arbitrarie, come l’utilizzo selettivo di una fattispecie sanzionatoria per aggirare termini decadenziali più stringenti, o l’indebita equiparazione tra condotte fraudolente e meri errori formali.

In conclusione, l’A. denuncia l’inadeguatezza di un sistema normativo che pretende di disciplinare una materia di rilievo sostanziale esclusivamente con strumenti punitivi.

La sua proposta, quindi, è di invertire il percorso normativo: partire dalla definizione di ciò che è credito legittimo, per poi distinguere in modo netto le ipotesi di sua indebita utilizzazione, sia per errore che per frode, definendo con rigore sia le condizioni sostanziali sia le conseguenze sanzionatorie.

Solo così, conclude l’A., si potrà garantire un sistema coerente, equo e conforme al principio costituzionale di capacità contributiva. (EM)

## ACCORDI INTERNAZIONALI (in genere)

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

**Diritto comunitario – Dividendi – Società madre-figlia – Normativa di uno Stato membro – Dividendi percepiti da società madre – Inclusione nella base imponibile della società madre – Successiva deduzione – Importo di trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile – Esclusione – Violazione.**

Corte di Giust. UE, sez. VI 13 marzo 2025, causa n. C-135/24, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Secondo la Corte di Giustizia sono illegittime le disposizioni degli Stati membri che prevedono forme di imposizione, anche di tipo indiretto, sui dividendi delle società madri, in violazione dell'art. 4 della direttiva 2011/96/UE (madre – figlia).

La sentenza esamina l'argomento sotto il profilo della compatibilità della legislazione degli Stati membri con il diritto secondario dell'Unione, e in particolare con gli artt. 1 e 4 della direttiva madre – figlia.

L'art. 1, par. 4, e l'art. 4, par. 1, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia devono essere, in un primo momento, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter essere oggetto, in un secondo momento, di una deduzione, senza che quest'ultima si applichi all'importo di un trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile.

La normativa censurata è quella belga vigente nel 2020, secondo la quale:

- in linea generale i dividendi, anziché essere esclusi *tout court* dall'imponibile, sono dapprima inclusi e poi dedotti (sistema di inclusione-deduzione), e se l'importo deducibile è superiore all'imponibile della società, l'eccedenza è riportata ai periodi successivi;
- tuttavia, se la società percipiente ha optato per la tassazione di gruppo, la deduzione non può andare a compensare gli imponibili trasferiti dalle altre società del gruppo per effetto dell'opzione per il consolidato fiscale.

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Dottrina

**“La Cassazione riconosce il diritto al rimborso degli “impatriati””, di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 3/2025, pag. 207**

L'A. discute della recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34655/2024), che per la prima volta si è pronunciata sulla possibilità per i lavoratori impatriati di ottenere il rimborso delle imposte versate, anche se non hanno formalmente richiesto il beneficio nei modi previsti.

La pronuncia della Cassazione è condivisibile nella parte in cui stabilisce che il diritto al rimborso dipende solo dalla sussistenza dei requisiti sostanziali (ad esempio il trasferimento effettivo della residenza in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa) e non dall'aver seguito particolari adempimenti formali (come la comunicazione preventiva al datore di lavoro o l'indicazione nella dichiarazione dei redditi).

Questo supera l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate che, invece, negava la possibilità di rimborso in caso di mancanze formali.

Tuttavia, permangono dei dubbi importanti sollevati dall'A.

Viene contestata innanzitutto l'affermazione della Corte secondo cui il diritto al rimborso sarebbe riconosciuto solo per chi è rientrato in Italia prima del 29 aprile 2019, data di modifica della normativa. Secondo l'A. tale limitazione non trova fondamento nella disciplina generale del regime impatriati, ma si riferisce soltanto a una questione specifica e transitoria relativa a modifiche della disciplina per l'AIRE e non alla generalità del regime agevolato.

Il nuovo comma 5-ter dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015, introdotto nel 2019, stabilisce che "non si fa luogo al rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo".

L'A. sottolinea che tale disposizione si applica solo a casi particolari (coloro che usufruivano della "sanatoria" per mancanza di iscrizione AIRE) e non dovrebbe essere estesa a tutti gli impatriati.

Viene sottolineata l'incoerenza dell'Agenzia delle Entrate che in altre materie (ad esempio per i crediti d'imposta), ammette la possibilità di correggere errori tramite dichiarazione integrativa anche oltre termini formali, purché non vi siano decadenze esplicitamente previste.

Questo principio dovrebbe valere anche per gli impatriati.

L'A. insiste sul fatto che, nella disciplina del regime impatriati, non si tratta di una "opzione" negoziale (come, ad esempio, aderire o meno al consolidato fiscale), ma di una rideterminazione automatica del reddito imponibile se si rispettano i requisiti. Pertanto, non dovrebbe essere precluso il rimborso per errori formali o per omissioni di comunicazione.

In conclusione, pur lodando l'approccio sostanzialistico della Cassazione, l'A. invita a non restringere indebitamente il diritto al rimborso solo ai rientri antecedenti al 29 aprile 2019 e a considerare il regime degli impatriati come un'agevolazione accessibile sulla base di requisiti sostanziali, senza penalizzare il contribuente per adempimenti formali secondari. (EM)

#### **“Nuovo regime impatriati: requisiti applicativi a maturazione progressiva” di G. MARIANETTI e R.S. SMILARI, ne Il fisco 16/2025, pag. 1399**

L'articolo analizza in modo dettagliato il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, concentrando in particolare sull'evoluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate in merito ai requisiti applicativi e alla tempistica della loro maturazione.

Innanzitutto, gli AA. evidenziano come, con la Risposta n. 66/2025, l'Agenzia abbia chiarito che non è più necessario che il lavoratore impatriato soddisfi tutti i requisiti al momento del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Ciò rappresenta un cambio di paradigma rispetto al previgente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che, pur non contenendo esplicitamente tale vincolo, era stato interpretato dalla prassi come richiedente un collegamento funzionale tra trasferimento e inizio dell'attività lavorativa.

Con la nuova impostazione, invece, i requisiti possono maturare anche successivamente, e il contribuente potrà beneficiare dell'agevolazione solo per i periodi d'imposta in cui essi risultano effettivamente integrati.

Il regime in essere dal 2024 mira a incentivare l'attrattività del Paese per lavoratori altamente qualificati, offrendo una detassazione del 50% (o 60% in presenza di figli minori) dei redditi da lavoro dipendente o autonomo per un periodo di cinque anni (estendibile a otto in alcuni casi).

I requisiti soggettivi richiesti includono, tra gli altri, il trasferimento della residenza fiscale, il possesso di qualificazione professionale elevata secondo precisi riferimenti normativi, la residenza estera nei precedenti tre (o più) anni e la prestazione dell'attività lavorativa in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.

Il caso analizzato riguarda un contribuente che, dopo essere stato residente all'estero per quattro anni, torna in Italia ma continua a lavorare per un datore di lavoro estero per alcuni mesi prima di iniziare un nuovo impiego con un datore di lavoro italiano.

Il dubbio era se l'aver lavorato inizialmente per un datore estero potesse precludere l'accesso al regime agevolato, soprattutto in relazione alle norme più restrittive previste per i trasferimenti infragruppo, che richiedono una residenza all'estero più prolungata.

L’Agenzia, nella sua risposta, riconosce che solo l’attività lavorativa italiana avviata successivamente possa beneficiare del regime agevolato, purché i requisiti vengano soddisfatti al momento dell’inizio di tale lavoro.

In questo modo, la continuità del lavoro estero nei primi mesi non esclude la possibilità di fruire del beneficio nei periodi successivi.

Dal punto di vista giuridico, questo approccio rappresenta un allineamento con una lettura letterale della norma, che non prevede la necessità di un nesso causale tra trasferimento e lavoro.

Gli AA. sottolineano, inoltre, come anche nella previgente disciplina questo vincolo non fosse esplicitamente richiesto, ed era stato imposto solo da prassi e interpretazioni, spesso contestate anche in sede giurisprudenziale.

Infine, gli AA. riflettendo sul fatto che la nuova lettura dell’Agenzia introduce una valutazione dinamica della posizione del contribuente - consentendo di beneficiare dell’agevolazione per i soli periodi in cui tutti i requisiti sono integrati, entro il quinquennio previsto – ritengono che questo principio potrebbe aprire anche una rilettura retrospettiva del vecchio regime e generare contenziosi da parte di coloro che in passato si sono visti negare l’accesso al beneficio per via di interpretazioni più rigide. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di residenza all'estero – Ulteriore riduzione della base imponibile**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 febbraio 2025, n. 53, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Con la risposta, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al requisito della c.d. “residenza estera rafforzata” per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia alle dipendenze della medesima società o di una società del gruppo presso cui è stato già in precedenza impiegato in Italia nell’ipotesi in cui non vi sia continuità tra il rapporto di lavoro svolto all'estero e quello successivamente svolto nel territorio dello Stato.

Come noto, con l’art. 5, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. 209/2023, il legislatore ha previsto, al fine di usufruire del regime impatriati che i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedenti il loro trasferimento; tuttavia, in base alla stessa norma, nell’ipotesi in cui l’attività sia prestata in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è innalzato a sei periodi di imposta se vi è “continuità” tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia (società/gruppo), a sette periodi di imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Nel caso in esame l’istante dichiarava di aver lavorato per una società in Italia fino al 2019 e successivamente, di essersi trasferito all'estero dove ha continuato a lavorare per una sede estera della medesima società fino a giugno 2024. A partire da tale data l’istante interrompeva il rapporto di lavoro decidendo di esercitare attività di lavoro autonomo con l’obiettivo poi di rientrare in Italia da gennaio 2025 alle dipendenze della medesima società del gruppo.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, nel caso in esame, il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime impatriati è in ogni caso quello di sette periodi di imposta in quanto vi è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all'estero nel periodo di imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia, il lavoratore abbia svolto un’attività di lavoro autonomo.

## **Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Requisiti per fruire dell'agevolazione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 marzo 2025, n. 66, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Il caso affrontato nella risposta riguarda un cittadino italiano residente all'estero da dicembre 2020, assunto da aprile 2025 in Italia presso un datore di lavoro diverso da quello estero. Il trasferimento in Italia è avvenuto però nei primi mesi del 2025 durante i quali la persona continuava a lavorare, da remoto in Italia, per il datore di lavoro estero.

Il nuovo regime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 dispone che, nella predetta ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto per il quale lavorava all'estero, il periodo minimo di residenza estera pregressa aumenta da tre a sei o sette periodi di imposta, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

Considerato che, nel caso prospettato, la persona è stata residente all'estero per quattro periodi di imposta l'attività svolta in *smart working* in Italia nei primi mesi del 2025 non può essere agevolata. Ai fini dell'applicazione del nuovo regime e diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente regime, “non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia”.

L'abbandono della necessità del “collegamento” tra impatrio e inizio dell'attività lavorativa porta come conseguenza il fatto che i requisiti per la fruizione del regime agevolativo possono maturare anche successivamente all'impatrio.

## **Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un'attività lavorativa**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 70, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia ammette la fruizione del regime agevolato da parte di un cittadino estero che si trasferisce in Italia per la prima volta, al fine di svolgervi attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero.

In altre parole, il regime riguarda, nel rispetto di tutte le altre condizioni di legge, anche i lavoratori che non siano mai stati fiscalmente residenti in Italia.

## **Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 71 e n. 74, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Le risposte n. 71 e 74 si occupano del requisito previsto dalla lettera *d*) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 209/2023, il quale subordina i benefici degli impatriati al “possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione relativi, rispettivamente, ai titoli di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.

Sebbene la norma richiamata riguardi i lavoratori “stranieri”, ad avviso dell'Agenzia il richiamo operato dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 deve intendersi riferito ai requisiti relativi al possesso, alternativo, di un titolo di istruzione o di una qualifica professionale.

La risposta n. 71 ha quindi confermato, con riferimento al caso di un lavoratore privo di un titolo di laurea ma con anni di esperienza professionale nel settore del *project management* con mansione rientrante nel livello 2 della classificazione ISTAT, che il titolo di istruzione superiore sia, ai fini agevolativi, alternativo al possesso di una qualifica professionale.

Allo stesso modo, con la risposta n. 74, riguardante uno specialista informatico non in possesso del diploma di laurea, l'Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di fruizione del regime agevolativo da parte del lavoratore “in possesso di un'esperienza professionale più che triennale in

qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25”.

**Agevolazioni – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 72, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La risposta torna sul periodo di residenza estera pregressa “rafforzato” di sei o sette anni se la persona lavora in Italia per lo stesso datore di lavoro presso cui era impiegato all'estero, precisando, come già prospettato dalla precedente risposta n. 22/2025, che il periodo di residenza estera rafforzato riguarda anche i lavoratori autonomi, e ciò anche nel caso in cui vi siano più committenti.

**Agevolazioni – Scissione – Crediti d'imposta di natura edilizia della scissa – Ripartizione - Criteri**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 marzo 2025, n. 82, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia conferma che i bonus edilizi non sono posizioni soggettive.

Nell'ambito di una scissione i crediti che ne derivano possono essere ripartiti senza vincoli.

**ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO**

**Giurisprudenza**

Corte di Cassazione

**Abuso del diritto – Cessione di partecipazioni rivalutate – Profili elusivi - Esclusione**

Cass., sez. trib. 14 marzo 2025, n. 6741, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Non configura abuso del diritto l'operazione di *leverage cash out* nella quale i soci di una spa, con ingenti riserve di utili, rivalutano il costo delle proprie azioni e cedono tali quote a una società costituita dai soci di maggioranza.

La Cassazione ha confermato il suo orientamento secondo cui l'operazione di *leverage cash out*, anche quando il corrispettivo della cessione viene pagato con gli utili della società “ceduta”, non configura abuso del diritto qualora la stessa sia dotata di sostanza economica e, cioè, quando sia espressione della volontà dei soci di procedere al riassetto delle società del gruppo.

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

**Dottrina**

**“Illegittima la riduzione del credito per le imposte estere sui dividendi oltre confine”** di N. MARIANI, in La Gest. Straord. Impr. 2/2025, pag. 154

L'articolo analizza la recente sentenza n. 215/19/25 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che ha stabilito l'illegittimità della riduzione del credito d'imposta per le imposte estere sui dividendi oltreconfine, nel caso di dividendi ricevuti da una società italiana da una partecipata argentina.

In sintesi, l'Agenzia delle entrate aveva ridotto il credito d'imposta spettante, applicando l'art. 165, comma 10, del TUIR, che prevede che l'imposta estera sia proporzionalmente ridotta se il reddito estero è solo parzialmente imponibile in Italia (nel caso specifico, per i dividendi, il 5% del loro ammontare).

Tuttavia, la Corte ha accolto l'appello della società contribuente, stabilendo che, in base alla Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni (che prevale sulla normativa interna), tale riduzione non era legittima: il credito d'imposta andava calcolato rapportando la quota imponibile dei dividendi al reddito complessivo, senza ulteriori falcidie.

L'A. sottolinea come, nonostante sia pacifico il principio di prevalenza delle Convenzioni sui trattati bilaterali rispetto alla normativa domestica, purtuttavia, l'Agenzia delle entrate continua ad applicare la riduzione interna anche quando il trattato internazionale non lo consente espressamente.

Viene evidenziato altresì che l'introduzione della riduzione proporzionale del credito è avvenuta senza un preciso mandato legislativo delegato e che inoltre l'Agenzia delle entrate interpreta il comma 10 come una "attuazione" del principio generale del credito d'imposta, mentre dottrina e giurisprudenza recenti mettono in discussione questa interpretazione, affermando che tale riduzione deve avvenire solo se prevista anche nei trattati.

Sempre secondo l'A., l'Amministrazione finanziaria sovrappone le proprie interpretazioni di prassi alla disciplina convenzionale, spesso senza un vero fondamento normativo e critica anche l'atteggiamento della Cassazione che, in precedenti casi ha avallato una visione più favorevole all'erario.

L'A. nota che non è stato adeguatamente approfondito il tema del credito figurativo previsto nella convenzione Italia-Argentina.

Sebbene la giurisprudenza non si sia soffermata su questo punto, l'A. segnala che esso potrebbe generare ulteriori complessità in sede di applicazione pratica, specie in relazione alla compatibilità o meno con la falcidia interna.

Solo alcuni recenti trattati stipulati dall'Italia (con Paesi come Hong Kong, Romania, Singapore) contengono una previsione espressa di riduzione del credito proporzionale alla parte di reddito imponibile, il che rafforza l'idea che, dove tale previsione manca, il meccanismo interno di falcidia non sia applicabile. (EM)

### Prassi Amministrativa

#### **Accordi internazionali – Dividendi percepiti da intermediari finanziari – Assoggettamento ad IRAP**

Conclusioni Avv. Gen. 27 marzo 2025, da C-92/24 a C-94-24, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Secondo le conclusioni dell'Avvocata generale l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che assoggetta a IRAP il 50% dei dividendi ricompresi nel margine di intermediazione delle banche e degli altri intermediari finanziari, potrebbe risultare in contrasto con il diritto comunitario.

Il procedimento è nato da un contentioso instauratosi tra una banca milanese e l'Agenzia delle entrate a seguito del silenzio-rifiuto opposto da quest'ultima alla domanda di rimborso avanzata dalla banca per l'IRAP versata in relazione ai dividendi percepiti da società figlie residenti nell'Unione Europea (imposta determinata a norma dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 446/97 assumendo quale base imponibile il 50% dei dividendi inclusi nel margine di intermediazione).

La norma potenzialmente violata sarebbe l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE (madre-figlia), il quale vieta il prelievo sui dividendi nello Stato della casa madre, se la partecipazione ha i requisiti menzionati nella direttiva stessa, fatto salvo un 5% già assoggettato a tassazione a norma dell'art. 89 del TUIR.

La violazione, tuttavia, è tale solo se all'IRAP è riconosciuta natura di imposta sul reddito, come tale rientrante nell'ambito applicativo della direttiva.

Tale qualificazione dell'imposta spetta al giudice nazionale.

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia U

**Diritto comunitario – Libertà di stabilimento – Dividendi – Società madre - Dividendi percepiti da società figlia di altro Stato membro – Stato membro di residenza di società madre - Esenzione dall'imposta sulle società – Prassi nazionale – Esclusione dell'esenzione.** Corte di Giustizia UE, Sez.VI, 3 aprile 2025, C 228/24, 1 2 3 a massima, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

La disposizione antiabuso contenuta nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una prassi nazionale secondo la quale a una società madre non è concessa, nel suo Stato membro di residenza, l'esenzione dall'imposta sulle società a titolo dei dividendi percepiti da una società figlia stabilita in un altro Stato membro per il motivo che tale società figlia è qualificata come una costruzione non genuina, in circostanze in cui detta società figlia non è una società intermedia e gli utili distribuiti a titolo di dividendi sono stati generati da attività svolte in nome della stessa società figlia, a condizione che sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva. La disposizione antiabuso contenuta nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, deve essere interpretata nel senso che osta a una prassi nazionale secondo la quale, senza eccezioni, ai fini della qualificazione di una società figlia stabilita in un altro Stato membro come costruzione non genuina, viene presa in considerazione soltanto la situazione esistente alle date del pagamento dei dividendi, anche se la costituzione di tale società figlia era giustificata da valide ragioni commerciali e l'effettività della sua attività prima di tali date non viene rimessa in discussione.

La disposizione antiabuso contenuta nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, deve essere interpretata nel senso che qualora una società madre abbia percepito dividendi da una società figlia qualificata come una costruzione non genuina, tale qualificazione non è di per sé sufficiente per constatare che la società madre, beneficiando di un'esenzione dall'imposta sulle società a titolo di tali dividendi, ha ottenuto un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto e con la finalità della direttiva 2011/96, come modificata.

### Corte di Cassazione

**Residenza delle società – Sede dell'amministrazione – Assunzione in Italia delle decisioni strategiche**

Cass., sez. trib. 2 febbraio 2025, n. 2458, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione ha accertato la residenza in Italia di una società con sede nei Paesi Bassi in forza del controllo operato su di essa da una società italiana, la quale assumeva la totalità delle decisioni rilevanti per la gestione della controllata.

La Suprema Corte ha fatto riferimento all'art. 73, comma 5-bis, del TUIR, recante la presunzione legale di residenza in Italia delle società "esterovestite".

La Corte di legittimità ha individuato il luogo di residenza in quello nel quale vengono prese le decisioni fondamentali per la vita dell'impresa, qualificando implicitamente la società estera come frutto di una mera costruzione artificiosa.

## **FONDI PENSIONE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Previdenza complementare – Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Non rileva l’iscrizione alla previdenza complementare precedente all’anno di prima occupazione**

Ris. Agenzia delle entrate 10 aprile 2025, n. 25, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Per l’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 252/2005, consistente nell’utilizzo di un ulteriore *plafond* di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, è necessario che il contribuente sia un lavoratore di prima occupazione e che sia iscritto a una forma di previdenza complementare.

Pertanto, i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di “prima occupazione”, non rilevando che l’iscrizione alla previdenza complementare sia precedente (nel caso di specie, il contribuente era stato iscritto in precedenza a una forma di previdenza complementare da parte dei genitori, che avevano dedotto i relativi contributi dal proprio reddito complessivo. Secondo l’Agenzia, non rileva la precedente iscrizione alla previdenza complementare, né il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo).

## **IRES**

### **Dottrina**

#### **“IRES premiale: alcuni punti aperti in attesa del decreto attuativo” di G. BONANNO, in Corr. Trib. 4/2025, pag. 364**

L’articolo analizza in modo critico l’IRES premiale, una nuova misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che riduce temporaneamente l’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo anno d’imposta 2025, a condizione che siano rispettati specifici requisiti volti a incentivare investimenti qualificati, occupazione e patrimonializzazione delle imprese.

L’IRES premiale si inserisce in un solco già tracciato da misure simili del passato, come la Mini-IRES e l’ACE, ma con differenze sostanziali.

Rispetto a queste, si distingue per il fatto che la riduzione dell’aliquota precede l’effettivo investimento, pur richiedendo l’impegno vincolante di accantonare utili e di investirli in beni strumentali o nell’assunzione di personale.

La misura è dunque transitoria, ma potenzialmente anticipatrice di un sistema più stabile e strutturato previsto dalla delega fiscale del 2023.

In sintesi, la norma stabilisce che l’impresa debba accantonare almeno l’80% degli utili 2024 in una riserva appositamente costituita e destinare almeno il 30% di tali utili accantonati (e almeno il 24% degli utili 2023) a investimenti “qualificati” (beni strumentali nuovi 4.0 o 5.0), effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza per la dichiarazione dei redditi 2026 e debba realizzare un incremento occupazionale con almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato.

Sono esclusi i soggetti in perdita nel 2024 e quelli in regime forfettario.

Il beneficio decade se gli utili accantonati vengono distribuiti entro due esercizi ed i beni qualificati vengono ceduti, dismessi o trasferiti all’estero entro cinque anni.

Questa agevolazione presenta diverse complessità applicative e aspetti non ancora chiariti.

Uno dei primi ostacoli è rappresentato dalla rigidità dell'accantonamento degli utili. La legge impone che almeno l'80% degli utili 2024 venga destinato a una specifica riserva, "appositamente costituita".

Questo significa che non bastano accantonamenti generici o obbligatori – come la classica riserva legale prevista dal codice civile – ma serve proprio una riserva dedicata all'IRES premiale.

Una scelta che, se letta in modo troppo letterale, potrebbe penalizzare imprese virtuose che già destinano una parte consistente dei loro utili al rafforzamento patrimoniale ma non lo fanno in quella forma "apposita" richiesta.

Un approccio più flessibile, che consideri anche accantonamenti obbligatori, sembrerebbe più coerente con lo spirito della norma.

Ancora più paradossale è il caso delle imprese che chiudono il 2024 in perdita: queste, a norma di legge, non possono accedere al beneficio, proprio perché non hanno utili da accantonare.

Ma non tutte le imprese in perdita sono fragili o poco dinamiche: si pensi, ad esempio, a chi ha affrontato un anno di forti investimenti o cambi strutturali.

Una soluzione potrebbe essere quella di permettere loro di accedere al beneficio vincolando utili di esercizi precedenti o attraverso conferimenti dei soci, mantenendo comunque intatta la logica della patrimonializzazione.

Un altro punto delicato è la definizione di investimenti "qualificati".

La norma parla di beni strumentali 4.0 e 5.0, ma non richiede che questi siano interconnessi ai sistemi aziendali né che portino a un risparmio energetico – due caratteristiche che sono invece obbligatorie per i crediti d'imposta 4.0 e 5.0.

Questa differenza potrebbe sembrare una semplificazione, ma lascia aperti molti dubbi: l'A. si chiede infatti che cosa succede, ad esempio, se un'impresa ha acquistato i beni nel periodo giusto, ma non ha completato la procedura per renderli "interconnessi", o se li ha prenotati prima dell'entrata in vigore della norma.

Una maggiore chiarezza sarebbe fondamentale per evitare che le imprese restino impigliate in formalismi e perdano il beneficio per dettagli marginali.

Non manca poi il tema della cumulabilità.

La norma non esclude esplicitamente che l'IRES premiale possa essere sommata ad altri incentivi (come i crediti 4.0 o la deduzione maggiorata per i nuovi assunti), ma non chiarisce nemmeno come farlo.

Il rischio è quello di superare il costo effettivo dell'investimento, andando contro il principio generale secondo cui i vantaggi fiscali non possono generare un "guadagno".

Ma in pratica, dato che l'IRES premiale non si calcola direttamente sull'investimento, ma sull'intero reddito, è difficile stabilire se e in che misura esso gravi su uno specifico bene agevolato.

Infine, c'è la questione temporale: una misura così articolata, ma valida per un solo anno, rischia di restare sulla carta.

Gli investimenti produttivi richiedono pianificazione, tempo, certezza delle regole.

In assenza di una proroga o di una stabilizzazione della misura, molte imprese potrebbero non fare in tempo ad adeguarsi o decidere semplicemente che non ne vale la pena. (EM)

**"L'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta non sempre è conveniente"** di G. CARBONE, in La Gest. Straord. Impr. 2/2025, pag. 74

L'articolo analizza la nuova possibilità, introdotta dal D.Lgs. 192/2024, di affrancare – cioè rendere liberamente distribuibili ai soci senza ulteriori imposizioni fiscali – le riserve in sospensione di imposta presenti nei bilanci delle imprese alla fine del 2023 e residue a fine 2024.

Questa opportunità, che prevede il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%, è stata pensata per offrire una via più semplice e fiscalmente meno onerosa rispetto al regime ordinario di distribuzione di tali riserve, storicamente vincolate da limiti e da rilevanti carichi impositivi.

L'A. sottolinea però che, nonostante l'apparente convenienza, l'affrancamento non è sempre una scelta vantaggiosa.

È infatti fondamentale analizzare caso per caso, valutando la natura delle riserve coinvolte e il loro utilizzo futuro.

Se, ad esempio, l'intenzione è quella di distribuire ai soci le riserve, allora l'affrancamento risulta effettivamente conveniente, dato che evita la tassazione ordinaria molto più gravosa (24% di IRES più il 26% di ritenuta sui dividendi). In tal caso, l'onere per la società sarà il 10% dell'imposta sostitutiva.

Diversa è la situazione quando le riserve sono destinate ad altri utilizzi, come la copertura delle perdite o l'eliminazione nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni o scissioni).

In tali casi, affrancare potrebbe non portare benefici concreti.

Ad esempio, se si utilizza una riserva in sospensione "moderata" per coprire una perdita, non si genera immediatamente alcun evento impositivo; pertanto, pagare l'imposta sostitutiva risulterebbe un costo inutile.

L'A. evidenzia la genericità della nuova norma: l'ambito delle riserve effettivamente affrancabili non è definito con chiarezza. Questo genera incertezza, soprattutto per particolari categorie di riserve, come quelle nate da rivalutazioni "gratuite" o dalla sospensione degli ammortamenti civilistici, che potrebbero non rientrare nel beneficio.

L'A. osserva che un decreto ministeriale dovrebbe (o meglio, avrebbe dovuto) chiarire molte di queste incertezze, ma al momento della pubblicazione dell'articolo tale decreto non era stato ancora emanato.

Questo lascia aperti diversi interrogativi interpretativi, rischiando di creare confusione applicativa. Inoltre, si sottolinea che la norma prevede un pagamento obbligatorio rateale in quattro anni senza interessi, ma comunque richiede un esborso finanziario certo da parte delle imprese, che deve essere giustificato da un effettivo risparmio fiscale o da un miglioramento nella gestione del patrimonio netto.

In conclusione, l'articolo ribadisce che l'affrancamento delle riserve è uno strumento interessante ma da utilizzare con cautela: non è una soluzione da adottare automaticamente, bensì richiede un'attenta analisi preventiva degli effetti fiscali, economici e patrimoniali, tenendo conto delle specifiche strategie della società. (EM)

### **“La difficile interpretazione della indeducibilità delle eccedenze di imposta estera” di S. CHIRICHIGNO, A. GUGLIELMI e E. LECCE, in Corr. Trib. 3/2025, pag. 273**

L'articolo affronta in modo critico e articolato il tema dell'ineducibilità delle eccedenze di imposta estera, ossia quella parte di tributi pagati all'estero che, in base all'art. 165 del TUIR, non possono essere scomputati come credito d'imposta in Italia e che, secondo l'Agenzia delle Entrate, non sarebbero nemmeno deducibili dal reddito imponibile IRES.

Gli AA. partono da una disamina della norma: il meccanismo previsto dall'art. 165 consente il credito d'imposta per i tributi esteri solo nei limiti in cui questi riguardino redditi effettivamente prodotti all'estero e concorrenti alla formazione del reddito complessivo in Italia.

La norma, tuttavia, impone un tetto massimo al credito calcolato con un rapporto proporzionale tra reddito estero e reddito complessivo. Se il tributo estero supera tale quota, la parte eccedente diventa "non detraibile" e, secondo la prassi dell'Agenzia, anche "non deducibile".

Il punto critico sollevato dagli AA. riguarda proprio questa esclusione dalla deducibilità.

L'Agenzia ritiene che l'art. 165 sia l'unico rimedio possibile alla doppia imposizione e quindi esclude ogni ulteriore recuperabilità dell'eccedenza.

Gli AA. invece contestano tale posizione per più ragioni.

Innanzitutto, fanno notare che l'art. 165 non esclude affatto espressamente la possibilità di deduzione dell'eccedenza.

Anzi, l'assenza di un divieto esplicito lascia spazio a un'interpretazione favorevole al contribuente, coerente con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Tale principio implica che il reddito imponibile debba riflettere la reale capacità economica dell'impresa, che è certamente ridotta se la stessa ha dovuto sopportare un costo fiscale estero non recuperabile.

Inoltre, gli AA. evidenziano l'incongruenza dell'Agenzia nell'invocare a supporto della sua posizione una vecchia risoluzione del 1979 (R.M. 416), poi smentita nel 1983, che riconosceva la deducibilità di tributi esteri di natura forfettaria.

Questo riferimento, oltre a essere logicamente fragile, viene giudicato doppiamente scorretto, poiché la stessa Amministrazione in passato ha poi riconosciuto la natura di imposta sul reddito a quei prelievi esteri, ricollocandoli nell'ambito dell'art. 165.

Si discute anche della possibilità che, in assenza di una Convenzione contro la doppia imposizione e di una stabile organizzazione all'estero, i redditi esteri possano comunque essere riconosciuti come "prodotti all'estero" e le relative imposte dedotte, se inerenti all'attività d'impresa.

Tuttavia, l'Agenzia, pur aprendo a questa possibilità, mantiene un'interpretazione restrittiva.

In conclusione, gli AA. chiedono un cambio di rotta interpretativo: l'indeducibilità *tout court* dell'eccedenza di imposta estera appare non solo discutibile sul piano logico e sistematico, ma anche contraria ai principi costituzionali e alla realtà economica delle imprese.

Se la legge non vieta esplicitamente la deduzione, e se l'onere fiscale estero è effettivo, definitivo e inerente, allora dovrebbe potersi dedurre come qualsiasi altro costo. (EM)

**"Il Consolidato orizzontale torna alla Corte UE, stavolta dall'Italia"** di C. ROMANO e D. CONTI, in Corr. Trib. 4/2025, pag. 311

L'articolo tratta del ritorno del tema del consolidato orizzontale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stavolta su impulso di un caso italiano.

La questione ruota attorno alla preclusione, nel passato, per gruppi di società italiane controllate da una capogruppo estera, all'accesso al regime del consolidato nazionale italiano, con le relative implicazioni in termini di deducibilità fiscale degli interessi passivi.

Il consolidato fiscale italiano, fino alla riforma del 2015 (D.Lgs. 147/2015), escludeva dal regime le società controllate da soggetti esteri privi di stabile organizzazione in Italia, o con partecipazioni non ricomprese nel patrimonio della stabile organizzazione.

Questo è stato riconosciuto in contrasto con la libertà di stabilimento sancita dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), come già indicato dalla giurisprudenza della Corte UE, in particolare nei casi *SCA Holding, X Holding, Groupe Steria, Bevola e B.*

Nel caso italiano discusso, alcune società italiane sorelle, controllate da una stessa società estera, non avevano potuto accedere al consolidato e, di conseguenza, erano state private di alcuni vantaggi fiscali, tra cui la piena deducibilità degli interessi passivi.

La Cassazione ha rinviato tre questioni pregiudiziali alla Corte UE per verificare la compatibilità della normativa italiana con il diritto unionale, interrogandosi anche sulla possibilità di ottenere un rimborso anche se non era stata esercitata formalmente l'opzione per il consolidato, proprio perché vietata.

Il tema centrale è quindi se la mancata opzione per un regime fiscale vietato dalla normativa nazionale ma richiesto dal diritto UE possa precludere il diritto al rimborso, oppure se tale opzione debba essere considerata comunque "virtualmente" esercitabile per garantire i principi di effettività ed equivalenza del diritto unionale.

La Corte di Giustizia, nei precedenti richiamati, ha chiarito che non si può pretendere dal contribuente un comportamento formalmente ineccepibile quando questo sarebbe stato inutile o addirittura penalizzante, solo per contestare una norma in violazione del diritto europeo.

Gli AA. esaminano anche un importante pronunciamento della Corte costituzionale italiana, che ha legittimato la disapplicazione da parte del giudice ordinario di norme regolamentari e anche legislative in contrasto con il diritto dell'Unione, mostrando come la gerarchia tra fonti interne e diritto europeo imponga la prevalenza di quest'ultimo anche su decreti ministeriali o leggi che, di fatto, impediscono l'esercizio di diritti UE.

Gli AA. dimostrano come la violazione della libertà di stabilimento da parte della disciplina italiana sul consolidato fiscale nazionale abbia avuto effetti lesivi non solo teorici ma anche concreti, e come il sistema giuridico – interno ed europeo – debba garantire un rimedio efficace anche *post factum*, riconoscendo il diritto al rimborso e alla disapplicazione di norme lesive, anche laddove la condotta del contribuente sia stata vincolata da norme interne in contrasto col diritto UE. (EM)

**“La nuova disciplina della circolazione delle perdite nelle operazioni infragruppo” di P. SCARIONI e A. FIORENTINO MARTINO, in Corr. Trib. 3/2025, pag. 219**

Gli AA. sollevano diverse criticità rispetto alla nuova disciplina sulla circolazione delle perdite nelle operazioni infragruppo (art. 177-ter TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024), pur riconoscendo l'intento positivo della riforma di modernizzare e razionalizzare il sistema.

Viene evidenziato che il nuovo impianto, pur basato su principi condivisibili – come il riconoscimento del gruppo come unitario soggetto economico – presenta varie criticità operative e concettuali:

- una eccessiva ampiezza della definizione di gruppo: il legislatore ha scelto di considerare come “gruppo” qualunque insieme di società legate da un controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c. Questo criterio, sebbene semplice, rischia di ammettere la libera circolazione delle perdite anche in catene di controllo molto articolate, dove la “partecipazione economica” effettiva si è drasticamente ridotta (es.: meno del 20% sull’ultima società controllata) e ciò potrebbe condurre a un utilizzo indebito di perdite fiscalmente irrilevanti dal punto di vista sostanziale. Gli AA. suggeriscono di ispirarsi ai criteri del consolidato fiscale, che richiedono la partecipazione al capitale e agli utili per più del 50%;
- la problematica della “condizione della contestualità”: la nuova normativa consente la libera circolazione delle perdite solo se le società coinvolte facevano già parte del gruppo al momento in cui le perdite sono state conseguite, oppure se tali perdite sono “omologate” (hanno superato i *test* di vitalità). Secondo gli AA. questa condizione è illogica e contraria al concetto di soggetto economico: una perdita conseguita da una società dovrebbe essere liberamente trasferibile all’interno del gruppo, anche se il perimetro societario è cambiato, purché la perdita sia, sostanzialmente, a carico del medesimo soggetto economico (il controllante);
- l’irragionevolezza rispetto a società entrate nel gruppo successivamente: viene considerato illogico impedire la compensazione di perdite tra una società “storica” del gruppo e una nuova società entrata successivamente e in utile, se entrambe fanno ormai parte dello stesso soggetto economico. Gli AA. notano come questa limitazione non esista nel consolidato fiscale, dove le perdite sono liberamente compensabili anche da soggetti entrati successivamente;
- la complicazione normativa sproporzionata: per tenere traccia della “anzianità di gruppo” delle società e delle perdite, sarà necessario un tracciamento molto complesso, che rischia di appesantire inutilmente il sistema rispetto agli obiettivi perseguiti.

Gli AA. criticano il timore del legislatore verso l’acquisto di società in utile, sottolineando che il vero rischio di “commercio di bare fiscali” si manifesta solo con società in perdita.

Non si giustifica, dunque, la scelta di limitare la circolazione delle perdite anche nei confronti di società in utile appena entrate nel gruppo.

Per evitare gli abusi effettivi (come l’acquisto di “consolidati bara fiscale”), si dovrebbe semplicemente estendere il test di vitalità a ogni acquisto di partecipazione di controllo, indipendentemente dalla modifica o meno dell’attività esercitata, anziché complicare l’intero impianto della disciplina con ulteriori vincoli.

In conclusione, gli AA. apprezzano l’obiettivo di riconoscere il gruppo come un’unità economica e di limitare gli effetti delle norme antielusive solo a situazioni realmente rischiose, ma denunciano una eccessiva complicazione normativa e alcune incoerenze logiche che, se non corrette, rischiano di rendere il sistema poco efficiente e disallineato rispetto agli obiettivi della riforma. (EM)

## Prassi Amministrativa

### **IRES – Premi ai manager originati dalla cessione delle partecipazioni – Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – Determinazione della deducibilità – Deducibilità per il 5%**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 aprile 2025, n. 90, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Con la risposta a interpello l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti ex art. 87 del TUIR.

In particolare, si tratta di premi erogati al management e derivanti dal riconoscimento di un elemento aggiuntivo della remunerazione, configurato come bonus straordinario collegato al risultato economico/finanziario conseguito in occasione di operazione di dismissione, totale o parziale, di partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate osserva che l’onere sostenuto non è stato rilevato contabilmente in un’autonoma voce di costo, ma portato in abbattimento del valore della plusvalenza nettizzando l’importo della stessa.

Si sostiene, dunque, che tale comportamento contabile denota un legame “non indistinto” del premio con la realizzazione della plusvalenza esente.

Muovendo da tale ragionamento, i premi contabilizzati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione devono ritenersi deducibili in misura corrispondente a quella della tassazione subita dalla plusvalenza, ossia solo il 5%.

L’Agenzia delle entrate utilizza il comportamento contabile adottato come elemento per individuare la connessione del costo con la plusvalenza esente.

### **IRES – Imposta pagata in Francia in relazione a plusvalenze realizzate in regime PEX sia in Italia che in Francia – Detrazione delle imposte assolte in Francia**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 aprile 2025, n. 101, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L’Agenzia delle entrate ha affermato l’applicazione dell’art. 165, comma 10, del TUIR sull’imposta pagata in Francia in relazione alla plusvalenza realizzata su una partecipazione in una società francese detenuta da una società residente in Italia, imponibile in entrambi gli Stati in forza del Protocollo alla Convenzione, pur se in modo parziale, avendo beneficiato della *participation exemption* sia in Italia che in Francia.

In particolare, secondo l’art. 165, comma 10, del TUIR, se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Questa previsione deve essere coordinata con l’art. 24, par. 1 della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Francia, per il quale, in sostanza, il contribuente italiano detrae l’imposta sui redditi pagata in Francia, ma l’ammontare di tale detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito di fonte francese nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**IRES – Riporto perdite fiscali – Regime applicabile – Rilevanza del periodo di utilizzo**  
Cass., sez. trib. 25 aprile 2025, n. 10919, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione è intervenuta sul regime relativo al riporto delle perdite fiscali di cui all'art. 84, comma 1 e 2 del TUIR.

Dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa cui la disciplina è stata assoggettata nel corso del tempo, la Cassazione in estrema sintesi precisa che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile rileva il momento di utilizzo delle perdite e non quello di formazione delle stesse.

**REDDITI DI IMPRESA**

**Prassi Amministrativa**

**Criptovalute – Soggetti IAS/IFRS – Valutazione delle criptovalute**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 marzo 2025, n. 78, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Il caso di specie riguarda una banca che tratta contabilmente le criptovalute come "beni immateriali" ex IAS 38, e al contempo ritiene che le stesse soddisfino la definizione di "rimanenze" di cui allo IAS 2.

In relazione al regime fiscale applicabile alle cripto-attività (e segnatamente alle criptovalute) l'Agenzia ha concluso per l'irrilevanza fiscale delle plus/minusvalenze iscritte indipendentemente dall'inquadramento contabile delle stesse e di fatto imponendo una gestione fiscale in completo doppio binario.

Per le criptovalute detenute dalle banche non rileva nemmeno l'applicazione del *fair value* secondo lo IAS 2.

Ai sensi dell'art. 110, comma 3-bis, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Secondo l'Agenzia questa norma deroga completamente anche il disposto dell'art. 92 del TUIR, che disciplina la rilevanza fiscale delle variazioni delle rimanenze. Di conseguenza, qualsiasi differenza di valore generata dal passaggio dal costo medio ponderato (criterio utilizzato nella gestione del "magazzino contabile") al *fair value* (criterio utilizzato ai fini della redazione del bilancio) non assume rilevanza fiscale.

**Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione**

**Redditi di impresa – Svalutazione crediti – Cartolarizzazione di crediti – Deducibilità dei crediti svalutati – Garanzia assicurativa – Interpretazione estensiva – Indeducibilità**  
Cass., sez. trib. 31 marzo 2025, n. 8451, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

In tema di determinazione del reddito di impresa, non è deducibile la svalutazione dei crediti il cui inadempimento sia garantito anche con modalità diverse dalla stipula di un contratto di assicurazione, dovendosi intendere l'espressione credito coperto da "garanzia assicurativa", utilizzata dall'art. 71 (ora 106) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non in senso restrittivo, nel suo significato tecnico-giuridico, bensì in senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è comunque garantito con esclusione del relativo rischio.

Conseguentemente è indeducibile la svalutazione del credito quando, con l'operazione di cartolarizzazione posta in essere, la società, pur rimanendo proprietaria dei crediti (e perciò mantenendo titolo alla relativa restituzione), ne aveva trasferito il rischio ai terzi cessionari, così proteggendosi dalla possibile insolvenza dei debitori, a nulla rilevando il fatto che, sotto il profilo negoziale, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione sintetica differisce dal paradigma del rapporto assicurativo.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di lavoro dipendente – Quota di retribuzione variabile convertita in welfare - Imponibilità**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 marzo 2025, n. 77, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Il caso oggetto di interpello riguarda una società che riconosce ai lavoratori retribuzioni variabili (c.d. "MBO") che costituiscono piani di incentivazione corrisposti per il raggiungimento di obiettivi o criteri di performance sia collettivi sia individuali. Inoltre, i lavoratori possono decidere di convertire una quota di retribuzione variabile in prestazioni *welfare*.

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha affermato che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi o criteri di performance aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di *welfare*, non può essere esclusa da imposizione ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), f), f-bis) e d-bis) e 3 ultima parte del TUIR se i destinatari non appartengono alla generalità o a categorie di dipendenti.

Le deroghe al principio di onnicomprensività ex art. 51 del TUIR non sono infatti estensibili a fattispecie diverse da quelle previste dalla norma, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base a una scelta del lavoratore.

Secondo l'Agenzia, tale sistema di incentivazione ha la finalità di incentivare la *performance* e non di "fidelizzare il dipendente e, non soddisfa le caratteristiche di erogazione alla generalità o a categorie di dipendenti.

#### **Redditi di lavoro dipendente – Bonus corrisposti ai dipendenti residenti in Italia per lavoro prestato all'estero – Tassazione ai fini IRPEF e relativi obblighi di sostituzione d'imposta**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2025, n. 81, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Con la risposta a interpello l'AdE ha affermato che per un dipendente che ha diritto a un *bonus* maturato quando era dipendente di una società inglese e ivi residente, i redditi non sono tassati in Italia sebbene percepiti quando invece il dipendente ha assunto nuovamente la residenza nel nostro paese. Per il *vesting* successivo del *bonus* si guarda alla parte di lavoro svolta in UK rispetto a quella svolta in Italia e si determina così l'imposizione gravante in Italia.

In sintesi, se durante il periodo di *vesting* necessario per il premio il dipendente ha svolto la propria attività all'estero ed era residente nello Stato di svolgimento di tale attività, il premio deve essere tassato solo in tale Stato, e ciò anche se lo stesso è stato corrisposto quando il beneficiario aveva già assunto la residenza italiana.

Il *bonus* maturato all'estero va tassato in base alla residenza del percettore nella fase di *vesting*, non contando la circostanza per cui al momento dell'incasso sia residente in Italia.

**Reddito di lavoro dipendente – Reddito derivante da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito ad un licenziamento – Classificazione – Criteri di territorialità**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2025, n. 98, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Le somme corrisposte da una società italiana a un non residente a titolo di conciliazione e di transazione generale e novativa sono imponibili esclusivamente in Italia per la quota parte riferita al periodo lavorativo in cui la persona era residente in Italia e il lavoro era prestato in Italia.

Sono parimenti imponibili in Italia, per la quota parte riferita al periodo lavorativo in cui la persona era residente in uno Stato privo di Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia e il lavoro era ivi prestato.

Secondo l'Agenzia delle entrate, le somme in questione ricadono, sotto il profilo convenzionale, tra i redditi di lavoro dipendente regolati dall'art. 15 del modello OCSE, per cui la ripartizione del potere impositivo deve tenere conto, congiuntamente, della residenza della persona e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

**Reddito di lavoro dipendente – *Carried interest* – Individuazione del parametro di riferimento per il calcolo della soglia di investimento minimo**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2025, n. 100, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate è intervenuta sull'individuazione del parametro di riferimento per il calcolo della soglia dell'investimento minimo per beneficiare del regime agevolato dei *carried interest*.

Il caso di specie riguarda una SICAF multi-comparto, nella quale i *manager* hanno investito nel comparto A e nel comparto B.

L'Agenzia delle entrate ritiene che il computo dell'investimento minimo debba determinarsi facendo riferimento esclusivamente al singolo comparto patrimoniale autonomo.

**Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione**

**Reddito di lavoro dipendente – *Stock option* a lavoratore non residente – Tassazione solo parziale in Italia**

Cass., sez. trib. 23 aprile 2025, n. 10606, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Nel caso in cui l'assegnazione di diritti di opzione su azioni sia effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il reddito deve essere tassato in Italia, salvo diversa disciplina dettata da convenzioni internazionali, per la sola parte che costituisce remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato.

La modalità di calcolo della base imponibile in Italia si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all'esercizio dell'opzione (c.d. "vesting period")

**RISCOSSIONE**

**Dottrina**

**“Revisione delle compensazioni di ritenute ai dipendenti e di contributi previdenziali e assicurativi” di S. CAPOLUPO, ne Il fisco 12/2025, pag. 1021**

L’A. esprime un giudizio critico e articolato sulla riforma fiscale relativa alla revisione delle compensazioni di ritenute e contributi, mettendo in luce una serie di elementi problematici che vanno ben oltre il semplice tecnicismo normativo.

A suo avviso, il nuovo schema di decreto legislativo, sebbene presenti intenti ordinatori e razionalizzatori, soffre ancora di una sostanziale incompletezza e di una parzialità che non consente di parlare di un vero e proprio Testo Unico in senso compiuto.

L’A. denuncia una persistente frammentarietà normativa che continua a generare incertezza interpretativa e operativa per contribuenti e operatori professionali.

Uno dei punti cardine del pensiero dell’A. riguarda la tendenza, ormai consolidata, dell’amministrazione finanziaria – e in particolare dell’Agenzia delle entrate – a utilizzare il tema delle compensazioni come strumento di contrasto alle frodi fiscali, spesso però andando ben oltre i confini del diritto e finendo per compromettere principi fondamentali come quello della buona fede e dell’affidamento legittimo del contribuente.

Viene sottolineato come, in diversi casi, vengano emessi atti di recupero senza un’adeguata verifica di merito, anche in prossimità della decadenza dei termini, generando così un contenzioso evitabile e alimentando un clima di sfiducia tra contribuente e fisco.

Secondo l’A., l’interpretazione delle nozioni di “credito inesistente” e “credito non spettante” continua a prestarsi ad abusi e strumentalizzazioni, con effetti rilevanti in termini sanzionatori.

In particolare, l’A. rileva che lo zelo nel reprimere le frodi non può giustificare un approccio eccessivamente punitivo o burocratico nei confronti di chi agisce correttamente.

L’articolo critica anche le numerose deroghe allo Statuto dei diritti del contribuente, specialmente quando queste vengono introdotte senza un adeguato bilanciamento tra esigenze di controllo e tutela del contribuente.

Di particolare rilievo, nel pensiero dell’A., è la preoccupazione per la crescente discrezionalità attribuita all’amministrazione fiscale, che può sospendere deleghe di pagamento, bloccare compensazioni, irrogare sanzioni e comunicare in via unilaterale atti che hanno effetti immediati, anche in assenza di un vero contraddittorio.

L’A. riconosce la necessità di rafforzare i presidi antifrode, ma ritiene che la strada scelta dal legislatore – fatta di divieti generalizzati, limiti quantitativi e controlli preventivi rigidi – finisce per colpire indistintamente tutti i contribuenti, anche quelli onesti, trasformando la compensazione da legittimo strumento di efficienza fiscale a possibile terreno di frizione e penalizzazione.

La sua analisi si estende anche agli appalti pubblici, dove evidenzia come l’aggravio documentale e le nuove responsabilità poste in capo ai committenti possano determinare un’eccessiva burocratizzazione, pur riconoscendo il valore del DURF e l’obiettivo di rendere tracciabili le responsabilità fiscali delle imprese coinvolte.

In definitiva, il pensiero dell’A. è improntato a un approccio garantista e pragmatico: pur apprezzando lo sforzo ordinativo della riforma, viene denunciato il rischio che, nella lotta all’elusione e all’evasione, si perdano di vista i principi fondamentali di proporzionalità, trasparenza e tutela della buona fede, indispensabili per mantenere un rapporto sano e collaborativo tra Stato e contribuente. (EM)

**ASSICURAZIONI (imposta sulle)**

**Prassi Amministrativa**

**Assicurazioni (imposta sulle) – Esclusione - Condizioni**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 marzo 2025, n. 84, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Le compagnie assicurative possono evitare il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni soltanto al verificarsi di una duplice condizione: la cessione dell’attività e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo nell’anno di riferimento.

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

### **Dottrina**

**“Fusioni realizzative: proposte per una nuova definizione di differenza da concambio che consenta di attuare il postulato di rappresentazione sostanziale”** di U. CACCIAMANI, in La Gest. Straord. Impr. 2/2025, pag. 100

L'A. ritiene che l'attuale disciplina contabile italiana delle operazioni straordinarie, come le fusioni, sia ormai inadeguata rispetto al mutato contesto normativo e alle migliori pratiche internazionali.

In particolare, evidenzia come le regole stabilite dal principio contabile OIC 4 – risalenti al 2007 – non permettano una corretta rappresentazione sostanziale delle operazioni di fusione realizzative, cioè di quelle in cui si trasferisce effettivamente il controllo economico tra parti non correlate.

Uno dei principali problemi individuati riguarda il trattamento della differenza da concambio: secondo l'attuale OIC 4, questa differenza è calcolata basandosi esclusivamente sui valori contabili pre-fusione, senza riconoscere appieno i valori correnti delle attività e delle passività delle società coinvolte.

Di conseguenza, anche quando avviene un trasferimento di controllo reale, l'iscrizione nel bilancio della società risultante dalla fusione continua a rifarsi a valori storici, senza far emergere il reale capitale economico dell'entità acquisita.

L'A. mostra con esempi pratici come, in presenza di un avanzo o di un disavanzo da concambio, la disciplina attuale conduca spesso a rappresentazioni patrimoniali distorte: o iscrivendo valori nettamente inferiori a quelli effettivi, o comunque non consentendo l'integrale riconoscimento di plusvalori e avviamimenti.

In sostanza, il metodo oggi previsto non rispecchia la realtà economica delle operazioni e contraddice il postulato della rappresentazione sostanziale introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 139/2015.

L'A. sottolinea inoltre che l'Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi ad economia avanzata, dove invece esistono sistemi contabili che – pur nelle diverse declinazioni – distinguono chiaramente tra aggregazioni realizzative e aggregazioni sotto comune controllo, e adottano modelli più coerenti di iscrizione a bilancio.

Viene inoltre evidenziato come l'attuale normativa italiana non preveda un unico approccio contabile per le diverse forme giuridiche di aggregazione aziendale (cessioni, conferimenti, fusioni, scissioni), generando così disomogeneità e disallineamenti rispetto alla sostanza economica delle operazioni. Infine, l'A. propone due possibili soluzioni: la prima sarebbe una riforma legislativa per modificare o abrogare il comma 4 dell'art. 2504-bis c.c., eliminando il vincolo all'uso dei soli valori contabili.

Tuttavia, essendo questa una strada lunga e incerta, suggerisce un'alternativa più rapida e pragmatica: reinterpretare l'attuale quadro normativo alla luce del principio della rappresentazione sostanziale, permettendo all'OIC di aggiornare le regole contabili senza attendere un intervento legislativo, utilizzando come modello il Metodo dell'acquisto già disciplinato nell'OIC 17 per il consolidato. (EM)

## **IVA**

### **Dottrina**

**“L'IVA sui distacchi di personale, una valutazione ancora da fare”** di G. FERRACANI, in Corr. Trib. 3/2025, pag. 265

L'articolo affronta la recente abrogazione della norma nazionale che, fino al 31 dicembre 2024, sanciva la non rilevanza IVA dei distacchi di personale basati sul mero rimborso del costo.

Secondo l'A., l'intervento normativo introdotto dal Decreto Salva infrazioni, pur necessario per adeguarsi ai principi comunitari affermati nella sentenza della Corte di Giustizia "San Domenico Vetraria", lascia aperti numerosi interrogativi e non può essere considerato una soluzione definitiva e chiara.

Una prima grande perplessità riguarda il rischio di un'interpretazione troppo semplicistica della nuova situazione normativa: eliminata la presunzione di non imponibilità, si potrebbe credere che tutti i distacchi debbano essere automaticamente assoggettati a IVA.

L'A. avverte che questa conclusione sarebbe profondamente errata.

La mera abrogazione della norma non modifica infatti i principi cardine su cui si basa l'IVA, ossia l'esistenza di un rapporto sinallagmatico (prestazione contro corrispettivo), e ignora la specifica funzione, spesso non economica, dell'istituto del distacco.

La scelta legislativa viene giudicata insufficiente: eliminare una presunzione senza costruire contestualmente una cornice normativa che consideri le peculiarità del distacco di personale non risolve il problema interpretativo, anzi, rischia di moltiplicare i dubbi e le incertezze operative.

Tra le altre perplessità sollevate, emerge il tema della mancata considerazione delle finalità organizzative che sovente giustificano il distacco.

Il distacco non nasce per finalità lucrative (come la somministrazione di manodopera), ma per esigenze interne del datore di lavoro distaccante, che conserva un interesse reale, concreto e non puramente economico nell'operazione.

Questa caratteristica, sottolineata l'A., è stata ignorata anche dalla stessa Corte di Giustizia Europea nella sentenza San Domenico Vetraria, che ha invece concentrato tutta la valutazione sulla presenza di un "nesso diretto" tra il distacco e il rimborso, senza tenere conto del più ampio contesto funzionale ed organizzativo dell'operazione.

L'A. manifesta preoccupazione perché questa lettura rischia di appiattire il distacco su modelli tipici di prestazione di servizi a titolo oneroso, ignorando che, nella maggior parte dei casi, si tratta di operazioni in cui l'interesse del distaccante non è affatto quello di percepire un corrispettivo, ma piuttosto di ottimizzare risorse, facilitare progetti interni, o soddisfare esigenze contingenti proprie o dell'intero gruppo societario.

Particolare attenzione viene dedicata alla situazione degli enti non commerciali, i quali, per loro natura, non operano con finalità di lucro.

Gli enti del terzo settore, le associazioni e le fondazioni spesso utilizzano il distacco come strumento flessibile per adattare le proprie strutture, senza alcuna volontà di ottenere remunerazioni.

Applicare rigidamente i criteri della sentenza UE a questi soggetti rischierebbe di generare effetti distorsivi, imponendo IVA su operazioni che, nella loro sostanza, non sono prestazioni economiche, ma strumenti organizzativi.

Un'altra perplessità importante riguarda l'effettiva gestione operativa della transizione: pur riconoscendo il valore dell'introduzione di una clausola di salvaguardia (che tutela i comportamenti passati e consente di applicare i vecchi principi ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024), l'A. si interroga sulla praticabilità, nella fase successiva, di una gestione "caso per caso" dell'assoggettabilità IVA.

Mancando indicazioni chiare, la valutazione individuale di ogni singolo distacco rischia di diventare complessa, soggettiva, e foriera di contenziosi.

Infine, l'A. critica il fatto che il legislatore italiano non abbia colto l'occasione per introdurre un nuovo criterio più sostanziale: ad esempio, analizzare non solo la presenza o assenza di un corrispettivo, ma il complessivo assetto degli interessi e delle finalità sottostanti al distacco.

Una regolamentazione che valorizzi i caratteri peculiari dell'istituto, senza ridurlo a una mera operazione commerciale, sarebbe stata auspicabile e conforme ai principi dell'ordinamento IVA europeo.

In conclusione, ignorare completamente le peculiarità del distacco sarebbe un errore tanto quanto lo era presumere automaticamente la sua irrilevanza IVA.

È necessario un approccio equilibrato, che contempli da un lato il rispetto dei principi comunitari, ma dall'altro una piena comprensione della funzione non economica che il distacco svolge in molti contesti. (EM)

## **“Direttiva VIDA: riparte la nuova IVA europea” di R. RIZZARDI, in Corr. Trib. 4/2025, pag. 319**

L’articolo illustra in modo approfondito la nuova Direttiva europea 2025/516, conosciuta come VIDA (VAT In Digital Age), che segna una svolta radicale nella disciplina dell’IVA a livello UE, sia sotto il profilo tecnologico che normativo.

Dopo un lungo iter avviato nel 2022 la direttiva è stata finalmente pubblicata il 25 marzo 2025, con una progressiva entrata in vigore fino al 1° luglio 2030.

Uno degli obiettivi principali della riforma è contrastare le frodi IVA, come le cosiddette “frodi carosello” o quelle legate alla procedura doganale 42, sfruttando strumenti digitali e di cooperazione tra autorità nazionali ed europee (es. *Eurofisc, OLAF, Europol*).

A tal fine, la direttiva prevede l’estensione dei controlli e l’utilizzo centralizzato di informazioni, nonché l’eliminazione dell’esenzione IVA per beni di basso valore.

Dal 2027 sarà possibile per gli Stati membri rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche senza accordo tra le parti, superando quindi la necessità di autorizzazioni speciali (come richiesto in passato dall’Italia).

Cambia il regime delle vendite tramite piattaforme digitali, con responsabilizzazione delle piattaforme stesse (come *Airbnb* e *Uber*) sull’IVA per alloggi brevi o trasporti su strada fino a 30 giorni.

Per evitare concorrenza sleale con operatori IVA tradizionali, le piattaforme dovranno richiedere autodichiarazioni agli utenti e applicare l’IVA quando questi non la versano direttamente.

Viene introdotto un nuovo regime OSS (One Stop Shop) unificato per i beni non ancora venduti trasferiti in altri Stati UE, che sostituirà l’attuale *call-off stock* entro il 2029, semplificando notevolmente gli obblighi formali e riducendo la necessità di partite IVA “locali”.

Di grande rilievo sarà, infine, dal 1° luglio 2030, l’introduzione generalizzata della fattura elettronica strutturata per le operazioni intracomunitarie B2B, con trasmissione tramite un sistema di interscambio europeo e l’abolizione degli elenchi INTRASTAT (eccetto per chi supera soglie rilevanti).

Questo obbligo sarà anche la condizione per usufruire della non imponibilità e per permettere la detrazione dell’IVA da parte del cliente.

L’A., pur riconoscendo i meriti e le ambizioni della Direttiva VIDA, solleva diverse criticità e perplessità legate alla sua attuazione e ai possibili impatti sul sistema fiscale e operativo, in particolare per i soggetti italiani. Segnala che la Direttiva VIDA presenta una struttura normativa eccessivamente frammentata e complessa, con un sistema di articoli numerati e sub-numerati fino a livelli estremi. Questa complessità rischia di rendere difficoltoso il lavoro di interpretazione e applicazione da parte degli operatori e dei consulenti.

Viene evidenziato che le nuove fatture elettroniche strutturate per le cessioni intra-UE dovranno essere emesse entro 10 giorni dall’operazione o incasso, senza margini di flessibilità.

Non sarà più possibile, in taluni casi, emettere fatture riepilogative mensili.

Le note di variazione dovranno riportare obbligatoriamente il numero della fattura rettificata, aggiungendo ulteriori formalismi.

Il nuovo regime OSS per i trasferimenti intra-UE dei beni non ancora venduti (che sostituirà il *call-off stock*) impone dichiarazioni mensili obbligatorie, anche in assenza di operazioni; l’indicazione preventiva degli Stati destinatari e dei valori, crea oneri di monitoraggio e *reporting* continui per le imprese; l’abbandono delle partite IVA locali, che se da un lato semplifica, dall’altro può creare problemi di gestione per chi ha rapporti consolidati con le amministrazioni locali.

Viene evidenziata un’ambiguità normativa riguardo al *reverse charge* quando un soggetto non è stabilito ma possiede una partita IVA nello Stato membro. Questa situazione può generare confusione tra soggetto passivo e debitore d’imposta, con possibili contenziosi.

Per i servizi B2C nel regime OSS non UE, la possibilità di posticipare l’esigibilità dell’IVA viene meno, con l’obbligo di applicarla subito anche in assenza di fattura o pagamento.

Questo può essere problematico in settori con ritardi di incasso o vendite dilazionate.

L’A. critica, da ultimo, la difficoltà nel documentare l’iscrizione al VIES del cliente estero, in particolare quando alcuni Stati membri non rendono chiara la data di cancellazione.

Questo porta molte aziende a doversi cautelare con screenshot e archiviazione manuale, aggiungendo un peso burocratico.

Pur riconoscendo il valore innovativo e la spinta alla digitalizzazione del sistema IVA europeo, l'A. mette in guardia rispetto all'eccessiva tecnicità delle norme, l'incremento degli obblighi formali e operativi e il rischio di disallineamento tra semplificazione dichiarata e complicazione reale per imprese. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Liquidazione IVA di gruppo – Scissione parziale proporzionale – Inclusione nella procedura di gruppo della beneficiaria neocostituita**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 aprile 2025, n. 121, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'Agenzia delle entrate ha esaminato gli effetti di un'operazione di riorganizzazione aziendale che coinvolgeva una società controllata aderente al regime di liquidazione IVA di gruppo.

A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell'ipotesi in cui una società aderente all'IVA di gruppo in veste di controllata realizzi una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale sia la scissa che la beneficiaria neocostituita risultano controllate dalla capogruppo con una partecipazione pari all'80%, la beneficiaria di nuova costituzione può essere inclusa nella procedura di gruppo già a partire dal 2025, indipendentemente dal rispetto del vincolo temporale, non ravvisandosi nel caso specifico alcuna interruzione del controllo.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia UE**

#### **IVA – Detrazione – Art. 168, Dir. CE n. 112 del 2006 – Art. 203, Dir. CE n. 112 del 2006 – Amministrazione tributaria – Verifica fiscale – operazione non soggetta all'IVA – Soggetto passivo IVA – Detrazione dell'IVA pagata a monte – Normativa o a una prassi amministrativa nazionale – Esclusione della detrazione – Soggetto passivo – IVA da recuperare dal venditore – Rimborso dell'IVA così indebitamente pagata – Impossibilità o eccessiva difficoltà – Soggetto passivo – Domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria – Ammissibilità.**

Corte di Giust. UE, sez. VI, 13 marzo 2025, n. 640/23, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell'IVA pagata a monte su un'operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall'amministrazione tributaria come operazione non soggetta all'IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell'IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria.

### **TRUST**

### **Dottrina**

**“Tassazione indiretta e *trust*: i pareri di notariato e Assonime”** di E. MARVULLI, in La Gest. Straord. Impr 2/2025, pag. 90

L'articolo analizza l'introduzione del nuovo regime fiscale per i *trust*, a seguito del D.Lgs. 139/2024, e si concentra su chiarimenti, criticità e incongruenze emerse nel provvedimento attuativo e nelle istruzioni operative.

L'A. ricostruisce il quadro normativo, osservando che l'intervento legislativo, pur formalizzando la rilevanza fiscale dei *trust*, si è mantenuto estremamente sintetico.

Gli operatori del settore confidavano quindi che il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate (13 febbraio 2025, n. 47335) chiarisse numerosi aspetti applicativi, ma, come rileva l'A., ciò non è avvenuto, anzi, permangono aree di forte incertezza, in particolare sulle modalità di tassazione, sul concetto di trust testamentario e sulla gestione dei trust preesistenti.

Viene contestata fortemente l'affermazione delle istruzioni ministeriali secondo cui, in caso di opzione per la tassazione anticipata (all'ingresso), non si applicherebbero riduzioni o esenzioni (ad esempio quelle previste per il passaggio generazionale di aziende o partecipazioni sociali).

L'A. evidenzia che questa impostazione contraddice il testo stesso della legge (art. 4-bis, comma 3, del TUSD), il quale invece richiama espressamente l'applicazione delle aliquote, franchigie e riduzioni secondo le regole ordinarie.

In questo modo, l'opzione per la tassazione all'ingresso finirebbe per essere ingiustificatamente più onerosa, disincentivandone l'uso.

Il provvedimento non chiarisce adeguatamente cosa debba intendersi per *trust* testamentario, creando confusione tra: *trust* istituiti *inter vivos* ma con dotazione testamentaria; *trust* interamente costituiti per testamento; *trust* con apporto successivo tramite successione.

Questa incertezza rischia di avere impatti pratici rilevanti sulla compilazione delle dichiarazioni e sulla corretta applicazione delle imposte.

Sul tema della territorialità, l'articolo sottolinea un disallineamento interpretativo.

Secondo il Notariato, per i disponenti non residenti si dovrebbe verificare la localizzazione dei beni al momento del trasferimento ai beneficiari. Al contrario, Assonime ritiene più coerente con il sistema tributario e con i principi generali verificare la territorialità al momento dell'apporto dei beni nel *trust*. L'A. propende per questa seconda interpretazione, più lineare e conforme alla *ratio impositiva*.

È poco chiaro come debba essere coordinata la nuova normativa con i *trust* già istituiti prima del 3 ottobre 2024.

In particolare, occorre stabilire se l'imposta anticipata versata secondo le regole precedenti debba essere ricalcolata in caso di modifica della "categoria di beneficiari" o del patrimonio attribuito.

Anche se in parte già riconosciuta dall'Agenzia delle entrate (circ. 34/2022), l'A. sottolinea la necessità di chiarire meglio che solo le attribuzioni di patrimonio (non quelle di reddito) devono essere soggette a imposta di successione/donazione.

Senza un'adeguata separazione contabile, si rischia che l'intero ammontare attribuito ai beneficiari sia considerato reddito, con conseguenze fiscali pesanti. (EM)

## **VARIE**

### **Dottrina**

**“La certificazione del *Tax Control Framework* nella normativa di attuazione”** di M. LIO, in Corr. Trib. 3/2025, pag. 279

L'articolo analizza in modo approfondito la nuova disciplina relativa alla certificazione del *Tax Control Framework* (TCF), introdotta dalla riforma fiscale italiana per rafforzare il regime dell'adempimento collaborativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

La riforma, attuata nel 2023-2024, ha trasformato la certificazione del TCF da facoltativa a obbligatoria per l'accesso al regime, puntando su una maggiore standardizzazione dei modelli di

controllo del rischio fiscale, ma senza trascurare la necessità di personalizzazione in base alla specificità di ogni impresa.

Le Linee Guida dell’Agenzia delle entrate e il Regolamento interministeriale forniscono gli strumenti per implementare e valutare il TCF, identificando requisiti, criteri di valutazione e attività del certificatore.

L’A. si sofferma su una questione fondamentale: il difficile equilibrio tra standardizzazione e adattamento del modello TCF alla singola realtà aziendale.

Infatti, un TCF troppo rigido e “one-size-fits-all” rischia di ridurre il controllo reale del rischio fiscale e di generare comportamenti di mera aderenza formale (“*tick the box*”), piuttosto che un’autentica gestione dei rischi.

L’articolo sottolinea come le stesse Linee Guida riconoscano questa necessità, invitando le imprese a sviluppare un modello “aderente al proprio contesto organizzativo”.

Un punto di particolare rilievo è il presidio del rischio fiscale connesso all’applicazione dei principi contabili. Il legislatore ha richiesto che il TCF includa anche il controllo dei rischi derivanti da questi standard, valorizzando l’integrazione con modelli come il “Modello 262” o “Modello Sox” già utilizzati per l’informatica finanziaria.

In assenza di tali modelli, le imprese devono formalizzare presidi contabili integrati nel TCF.

Ampio spazio è dedicato all’attività del certificatore.

Questo deve valutare il TCF su due livelli: un “*Company level assessment*” che riguarda l’intero disegno del sistema di controllo, e un “*Activity level assessment*” che si concentra su processi specifici.

La valutazione si articola in due fasi: l’identificazione dei processi chiave e la verifica della capacità del loro disegno di mitigare efficacemente i rischi fiscali.

Per ottenere la certificazione, il sistema deve risultare non solo formalmente conforme, ma anche concretamente idoneo a garantire il controllo del rischio fiscale.

Successivamente, la certificazione deve essere aggiornata almeno ogni tre anni, mediante una nuova verifica da parte di un professionista abilitato.

Questo “*test di effettività*” non si limita a controlli documentali, ma prevede un’attività sul campo volta a verificare l’operatività reale dei controlli implementati.

Per le imprese già aderenti al regime prima della riforma, è prevista un’attestazione periodica di efficacia operativa, ma l’A. segnala un’incertezza normativa: non è chiaro se le attività del professionista debbano limitarsi a validare *test* eseguiti internamente o se sia tenuto a eseguirli direttamente.

Viene poi analizzato il TCF di Gruppo Integrato, che consente anche a società prive dei requisiti dimensionali di accedere al regime collaborativo, se parte di un gruppo con almeno un soggetto idoneo e con un sistema TCF certificato unitario.

In questi casi, la certificazione si concentra soprattutto sull’analisi dell’efficacia dei controlli specifici (*Activity level*), sfruttando la certificazione già rilasciata alla Capogruppo per la parte generale.

Infine, si affronta il regime transitorio: per le istanze presentate entro fine 2024, la certificazione può essere ottenuta entro il 31 dicembre 2025.

Tuttavia, l’A. esprime perplessità sulla sufficienza di questo tempo, vista la pubblicazione tardiva delle Linee Guida e la necessità di attivare corsi di formazione per i certificatori.

A causa dei rischi connessi a un’applicazione troppo standardizzata del modello, che potrebbe non cogliere le peculiarità aziendali, la responsabilità del certificatore — e dell’impresa — si fa dunque centrale.

La personalizzazione del TCF non è solo auspicabile, ma necessaria per garantire un controllo fiscale credibile, evitando il rischio di esclusione dal regime in caso di valutazioni divergenti da parte dell’Amministrazione. (EM)

**“*Tax control framework: impatto su operazioni di M&A e definizione dello share purchase agreement*”** di M. MINICHINI e T.A. ANGELINI, in La Gest. Straord. Impr. 2/2025, pag. 22

L’articolo affronta il ruolo sempre più strategico del *Tax Control Framework* (TCF) nelle operazioni di *Mergers & Acquisitions* (M&A), soffermandosi in particolare sull’impatto che tale strumento ha sulla gestione delle passività fiscali e sulla definizione dello *Share Purchase Agreement* (SPA).

Gli AA. partono dalla constatazione che la gestione delle potenziali passività fiscali è da sempre una delle sfide più critiche nelle operazioni straordinarie.

Tradizionalmente, gli SPA cercavano di tutelare l'acquirente tramite clausole di *Representations and Warranties* e meccanismi di indennizzo, ma la crescente complessità del contesto normativo e la difficoltà di ottenere informazioni fiscali pienamente affidabili hanno mostrato i limiti di questo approccio.

In questo scenario, il *Tax Control Framework* si propone come un'evoluzione sostanziale.

Introdotto in Italia con il regime di adempimento collaborativo e recentemente potenziato (in particolare con la riforma fiscale 2023 e il D.Lgs 221/2023), il TCF mira a integrare nella governance aziendale un sistema strutturato di gestione, rilevazione e controllo dei rischi fiscali.

Non si tratta di uno strumento statico, ma dinamico, da aggiornare costantemente.

Nell'articolo gli AA. evidenziano le seguenti principali criticità:

- frammentarietà e incertezza delle informazioni fiscali: nonostante la *due diligence* fiscale, le informazioni relative alla posizione fiscale delle società target risultano spesso incomplete o soggette a diverse interpretazioni, creando rischi sia per il venditore sia per l'acquirente;
- limiti della tradizionale struttura degli SPA: le consuete clausole di rappresentazione e garanzia non riescono sempre a coprire efficacemente il rischio fiscale. In particolare, non sono pienamente in grado di gestire i rischi derivanti da interpretazioni divergenti della normativa tributaria;
- difficoltà nell'implementazione pratica del regime di adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e organizzativi molto elevati (soprattutto nella prima versione del D.Lgs 128/2015) hanno limitato la platea delle imprese aderenti, rendendo necessario un intervento correttivo per ampliare l'accesso e rendere il regime più attrattivo;
- necessità di certificazione obbligatoria del TCF: la recente riforma prevede che il TCF sia certificato, per superare l'approccio "aperto" precedente. Tuttavia, la verifica della corretta implementazione resta complessa e richiede un coordinamento tra l'Agenzia delle entrate e i certificatori, un punto ancora problematico secondo la dottrina;
- disallineamento tra TCF volontario e TCF nell'adempimento collaborativo: i contribuenti che adottano un TCF volontario non beneficiano appieno delle riduzioni dei termini di accertamento, limitando l'efficacia di questo strumento come leva di valore nelle operazioni di M&A;
- esigenza di adattamento continuo: la gestione fiscale diventa anche un parametro di valutazione ESG (*Environmental, Social, Governance*), ma richiede che il sistema sia sempre aggiornato rispetto ai cambiamenti normativi e di mercato.

Nonostante queste criticità, viene sottolineato che l'adozione del TCF offre numerosi vantaggi pratici in quanto agevola e snellisce la *due diligence* fiscale riducendo i periodi da scrutinare; migliora la valorizzazione dell'impresa target, aumentando trasparenza e credibilità; rafforza le tutele contrattuali negli SPA, permettendo di ridurre la portata delle clausole di garanzia e dei meccanismi di indennizzo; facilita l'accesso a polizze assicurative *Warranty & Indemnity* a condizioni più favorevoli.

In conclusione, gli AA. ritengono che il TCF rappresenti una svolta nella gestione fiscale delle operazioni straordinarie, destinata a consolidarsi con il progressivo abbassamento della soglia di accesso al regime di adempimento collaborativo e con il possibile ulteriore rafforzamento dei benefici legati all'adozione volontaria del TCF. (EM)

### Prassi Amministrativa

#### **Interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo - Indeducibilità**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 marzo 2025, n. 56, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La risposta individua un trattamento fiscale da riservare agli interessi da ravvedimento speciale versati da un professionista.

In mancanza di una previsione specifica, gli interessi in parola sono qualificati, come interessi moratori, in quanto originati dal ritardato pagamento di imposte.

L’Agenzia ritiene che tale qualifica ponga gli interessi medesimi in condizione di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (rappresentata dal pagamento del tributo), con la conseguenza che agli stessi si applica il medesimo trattamento fiscale.

Nel caso di specie, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IPEF e IRAP) comporta l’indeducibilità degli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte.

**Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP nel periodo di imputazione in bilancio**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 marzo 2025, n. 63, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La disciplina sulla correzione degli errori contabili è applicabile anche in caso di correzione di un errore di “classificazione” che ha comportato, a sua volta, un’errata “imputazione temporale” di componenti negativi di reddito.

Il bilancio oggetto di revisione deve essere quello relativo all’esercizio in cui viene corretto l’errore e non quello relativo all’esercizio in cui l’errore è stato commesso.

**Stabile organizzazione di una banca non residente – È equiparata agli intermediari residenti – Qualifica di sostituto di imposta**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2025, n. 75, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L’Agenzia delle entrate conferma che la stabile organizzazione di una banca non residente (lussemburghese), incaricata di assumere il ruolo di responsabile e sostituto d’imposta, può ricevere l’opzione per il regime di risparmio amministrato o gestito ex artt. 6 o 7 del D.Lgs. 461/97 anche se i titoli sono depositati presso la casa madre estera.

La stabile organizzazione è anche tenuta ad applicare l’imposta di bollo e dunque i clienti sono esonerati dall’applicazione dell’IVAFE.

**Dottrina**

BONANNO G., "IRES premiale: alcuni punti aperti in attesa del decreto attuativo" <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 11</b>
CACCIAMANI U. "Fusioni realizzative: proposte per una nuova definizione di differenza da concambio che consenta di attuare il postulato di rappresentazione sostanziale" <b>(OPERAZIONI STRAORDINARIE)</b>	<b>"21</b>
CAPOLUPO S., "Revisione delle compensazioni di ritenute ai dipendenti e di contributi previdenziali e assicurativi" <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>"20</b>
CARBONE G., "L'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta non sempre è conveniente" <b>(IRES)</b>	<b>"12</b>
CHIRICHIGNO S., GUGLIELMI A., LECCE E., "La difficile interpretazione della indeducibilità delle eccedenze di imposta estera" <b>(IRES)</b>	<b>"13</b>
FERRACANI G., "L'IVA sui distacchi di personale, una valutazione ancora da fare" <b>(IVA)</b>	<b>"21</b>
FERRANTI G., "La Cassazione riconosce il diritto al rimborso degli "impatriati""" <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>"4</b>
LIO M., "La certificazione del <i>Tax Control Framework</i> nella normativa di attuazione" <b>(VARIE)</b>	<b>"25</b>
LOVISOLI A., "Considerazioni in ordine alla definizione di credito d'imposta inesistente o non spettante, quale recata solo da norme sanzionatorie. Profili problematici" <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>"3</b>
MARIANETTI G., SMILARI R.S., "Nuovo regime impatriati: requisiti applicativi a maturazione progressiva" <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>"5</b>
MARIANI N., "Illegittima la riduzione del credito per le imposte estere sui dividendi oltre confine" <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>"8</b>
MARVULLI E., "Tassazione indiretta e <i>trust</i> : i pareri di notariato e Assonime" <b>(TRUST)</b>	<b>"25</b>
MINICHINI M., ANGELINI T.A., "Tax control framework: impatto su operazioni di M&A e definizione dello <i>share purchase agreement</i> " <b>(VARIE)</b>	<b>"26</b>
RIZZARDI R., "Direttiva VIDA: riparte la nuova IVA europea" <b>(IVA)</b>	<b>"23</b>
ROMANO C., CONTI D., "Il Consolidato orizzontale torna alla Corte UE, stavolta dall'Italia" <b>(IRES)</b>	<b>"14</b>
SCARIONI P., FIORENTINO MARTINO A., "La nuova disciplina della circolazione delle perdite nelle operazioni infragruppo" <b>(IRES)</b>	<b>"15</b>

**Prassi Amministrativa**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 febbraio 2025, n. 53  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

**Pag. 6**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 marzo 2025, n. 56  
**(VARIE)**

**“27**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 4 marzo 2025, n. 63  
**(VARIE)**

**“28**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 marzo 2025, n. 66  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

**“7**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 70  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

**“7**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 71 e n. 74  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

**“7**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 marzo 2025, n. 72  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

**“8**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 marzo 2025, n. 75  
**(VARIE)**

**“28**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 marzo 2025, n. 77  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**“18**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 marzo 2025, n. 78  
**(REDDITI DI IMPRESA)**

**“17**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2025, n. 81  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**“18**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 marzo 2025, n. 82  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

**“8**

Conclusioni Avv. Gen. 27 marzo 2025, da C-92/24 a C-94-24  
**(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)**

**“9**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 marzo 2025, n. 84  
**(ASSICURAZIONI (Imposta sulle))**

**“20**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 aprile 2025, n. 90  
**(IRES)**

**“16**

Ris. Agenzia delle entrate 10 aprile 2025, n. 25  
**(FONDI PENSIONE)**

**“11**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2025, n. 98  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**“19**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2025, n. 100  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**“19**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 aprile 2025, n. 101  
**(IRES)**

**“16**

**Giurisprudenza**

**Corte di Giustizia UE**

Corte di Giust. UE, sez. VI 13 marzo 2025, causa n. C-135/24  
**(ACCORDI INTERNAZIONALI (In genere))** “4

Corte di Giust. UE, sez. VI, 13 marzo 2025, n. 640/23  
**(IVA)** “24

Corte di Giustizia UE, Sez.VI, 3 aprile 2025, C 228/24, 1 2 3 a massima  
**(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)** “10

**Corte di Cassazione**

Cass., sez. trib. 2 febbraio 2025, n. 2458  
**(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)** “10

Cass., sez. trib. 14 marzo 2025, n. 6741  
**(ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO)** “8

Cass., sez. trib. 31 marzo 2025, n. 8451  
**(REDDITI DI IMPRESA)** “17

Cass., sez. trib. 23 aprile 2025, n. 10606  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)** “19

Cass., sez. trib. 25 aprile 2025, n. 10919  
**(IRES)** “17